

gabellario, io spero che il mio esempio di abnegazione sarà seguito, e che si passerà subito alla votazione dell'articolo. (Bene!)

BIANCHETTI. Io domando alla Camera: che cosa avrà a dire in questa questione il deputato dell'Ossola? (*Ilarità generale*) Il deputato di quell'Ossola, il di cui canone gabellario vi fu detto ieri dalla Commissione, per bocca dell'onorevole suo relatore, risultare dai documenti, e dalle petizioni ad essa pervenute ascendere al doppio di quello che dovrebbe pagare.

Signori, la legge è zeppa di difetti, ma dopo le assicurazioni del signor ministro delle finanze dobbiamo sperare che sarà provvisoria, e che con un nuovo progetto di legge sarà purgata da tanti vizi.

Non si metta adunque per ora il dito su questa piaga, nè si insista nel volere correggere la legge in favore di alcune provincie soltanto, lasciando sussistere le disposizioni forse più ingiuste e gravose, che la legge medesima racchiude a danno di altre ed altre molte provincie. (*Bravo!*)

Voci. Sì sì! — Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del deputato Imperiali la quale stabilisce che per la provincia di Genova la tassa resti fissata in 90 centesimi per ciascun abitante secondo il censimento del 1848.

(Non è adottata.)

BOTTA. Io vorrei proporre un'aggiunta a quest'articolo.

Da una spiegazione data dal signor ministro delle finanze nei suoi precedenti discorsi ho inteso che sarebbe contrario alla proposizione che sono per fare; tuttavia non credo di prescindere, perchè non si tratta di una considerazione di campanile, come si dice, o municipale, ma tale che interessa tutti i comuni dello Stato. Io vorrei che si sopprincessero tutti gli articoli che seguono, aggiungendo a questo articolo 2, alle parole colle quali termina, « è ridotta di un quinto, » le seguenti: « sulla quota a ciascun comune imposta. »

CAVALLINI, relatore. Domando la parola.

BOTTA. Se la Camera adottasse questa aggiunta la legge sarebbe più finita e più concisa. Poche parole basteranno per manifestare il perchè lo sia stato indotto a proporre questa aggiunta.

Ognuno conosce, e meglio degli altri, i signori ministri delle finanze e dell'interno conoscono le agitazioni interne di tutto quanto il paese pendente il secondo semestre dell'anno passato, appunto per formare il riparto fra i comuni dell'imposta stabilita dal Governo a ciascuna provincia. Dirò solo che nella provincia alla quale appartengo questo riparto non era ancora stabilito nel mese di gennaio 1854.

Se noi lasciamo la libertà all'intendente di fare prima la distribuzione di questo quinto di riduzione, e poi ai Consigli provinciali di decidere sul progetto dell'intendente, noi saremo nuovamente negli imbarazzi e nelle questioni dalle quali è stato agitato il paese pendente quel secondo semestre.

Le osservazioni che faceva l'onorevole signor ministro delle finanze per manifestare un'opinione alla mia contraria valgono, a mio avviso, anche per sostenerla. Egli diceva che si tratta di una legge di breve durata, transitoria, ed appunto io appoggio il mio emendamento a questa sua osservazione, perchè trattandosi di legge che durerà un anno e mezzo o tutto al più due, è meglio attenersi al primo riparto fatto dal Consiglio provinciale; è meglio che qualche comune si trovi di alcun che gravato, che porre nuovamente in iscompiglio tutti i comuni.

Questa osservazione mi pare che debba bastare per indurre

la Camera a finirla più presto, adottando il riparto già fatto, comunque non a tutti gradito, perchè tutti i comuni, anche, se ve ne sono, i più gravati riceveranno la riduzione del quinto del canone come un beneficio, e non cercheranno altro, ora che a tutto buon grado, o mal grado, è stata superiormente imposta una somma da pagarsi.

La Camera adottando che questa riduzione sia distribuita sulla quota già determinata otterrà ancora il vantaggio di comprendere tutta la legge, che diciamo ed è realmente transitoria, in un solo articolo.

Prego quindi la Camera di volere aggiungere a questo articolo le parole « sulla quota a ciascun comune imposta. »

PRESIDENTE. Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

CHENAL. Monsieur le député Barbier ayant été dans le cas de s'absenter aujourd'hui, m'a prié de soumettre à la Chambre quelques réflexions tendant à faire diminuer la quote part de l'impôt dans la province d'Aoste; et comme j'aurais besoin de faire quelques observations à ce sujet, je prie la Chambre, vu l'heure avancée, de vouloir bien me réserver la parole pour demain.

Voci. Parlez! parlez!

CHENAL. Si la Chambre est assez indulgente pour vouloir m'entendre en ce moment, je vais lui soumettre quelques réflexions. Toutefois, je le répète, il me semble que ce serait mieux de renvoyer à demain, attendu qu'il est déjà tard.

Voci. Sì, domani!

CAVALLINI, relatore. Prima di tutto dirò che non credo sia il caso di rimandare a domani la votazione dell'articolo secondo, perchè io credo che il deputato Barbier probabilmente voglia proporre, a senso del suo emendamento, che mi pare di aver però veduto sul banco della Presidenza, che per la provincia di Aosta il canone sia ridotto ad un terzo, come si domandava colla petizione del municipio della città di Aosta, di cui io esponeva un sunto sul principio di questa tornata...

CHENAL. Non, non!

PRESIDENTE. Secondo l'ordine sempre adottato dalla Camera mi pare che sarebbe il caso di discutere prima l'aggiunta del deputato Botta, per non intralciare una proposta coll'altra.

CHENAL. Je consens à parler après.

CAVALLINI, relatore. Mi limiterò adunque a rispondere al deputato Botta.

L'emendamento proposto dall'onorevole preopinante troverebbe la vera sua sede, non già nell'articolo 2, sì bene nell'articolo 5. In quest'ultimo articolo, invece delle parole « secondo le speciali loro condizioni » si dovrebbe dire secondo il deputato Botta: « in proporzione della rispettiva loro quota. »

Se non che quando si adottasse l'emendamento del deputato Botta, io confesso che lo scopo della legge sarebbe pressochè interamente fallito.

La Commissione si è limitata a proporre la riduzione soltanto del quinto, in quanto che appunto in forza delle disposizioni contenute negli articoli 3 ed 8 del suo progetto è in facoltà dei Consigli provinciali e dei Consigli municipali di aumentare, anche colla sola riduzione del quinto al canone della provincia, la quota di soccorso a favore dei comuni della provincia, e degli esercenti del comune che dimostrino di trovarsi nel caso da richiedere ben più importante e più forte sollievo.

Col sistema della Commissione avverrà, come osservava